

2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ».

**SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 4.**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni).*

**SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
4. 01. DEL GOVERNO**

*All'articolo aggiuntivo 4. 01. del Governo, sopprimere il comma 2.*

**0. 4. 01. 1. Mascia.**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis.** – 1. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole: « da due esperti » sono sostituite dalle seguenti: « da tre esperti ».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico delle leggi di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**4. 01. Governo.**

*(Approvato)*

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 8)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 6.**

*(Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).*

1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« **ART. 34-bis.** *(Disposizioni in materia di mobilità del personale).* – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato indisponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole: « legge 19 maggio 1986, n. 224, » sono inserite le seguenti: « nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ».

3. All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le parole: « per le amministrazioni statali » sono inserite le seguenti: « e per gli uffici territoriali del Governo ».

4. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si applica quanto disposto agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 6.

*(Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).*

*Sopprimere il comma 4.*

**6. 1.** (ex 7. 2.) Boato, Bressa, Guerzoni, Leoni, Amici.

*Al comma 4, sostituire le parole: Si applica con le seguenti: Se l'ente rileva eccedenze di personale, si applica.*

**6. 2.** (ex 7. 1.) Guerzoni, Leoni, Amici, Bressa, Boato.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 9)****ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 7.**

*(Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici).*

1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 7.**

*(Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici).*

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** (ex 8. 1.) Mascia.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 10)****ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 8.**

*(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici).*

1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-  
TICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 8.**

*(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici).*

*Al comma 1, sopprimere le parole: A decorrere dal 2003,.*

**8. 1.** (ex 9. 1.) Bressa, Guerzoni, Leoni, Amici, Boato.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 11)****ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 9.**

*(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri).*

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizio-

nale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l'anno 2002 e 437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 12)**

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 10.

*(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,

ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

*(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici).*

*Al comma 2, sostituire le parole: 30 settembre 2002 con le seguenti: 31 gennaio 2003.*

**10. 1.** (ex 11. 1.) Bressa, Amici, Boato.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 13)**

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 11.

*(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 11.**

*(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando l'applicazione dell'accordo stipulato tra organizzazioni sindacali, Governo e ENAV il 12 dicembre 2000 - Accordo per la trasformazione di ENAV da ente pubblico economico a SpA.*

**11. 1.** (ex 12. 1.) Pasetto.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 14)**

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 12.**

*(Modifica all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8).*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 2-*octies* è aggiunto il seguente:

« 2-*nonies*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di

parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 15)**

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 13.**

*(Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa).*

1. All'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3 ».

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 16)**

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**CAPO III**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI**

**ART. 15.**

*(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali).*

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — (Sanzioni amministrative)  
— 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

##### ART. 15.

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali).

*Sopprimerlo.*

**15. 4.** (ex 16. 8.) Mascia.

*Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, comma 1, sostituire le parole da: comunali fino alla fine del comma con le seguenti: e delle ordinanze comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 1000 euro.*

**15. 1.** (ex 16. 1. seconda formulazione e 16. 4. seconda formulazione) Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Leoni, Marone.

*Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Alle violazioni di cui al comma 1 si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono devoluti rispettivamente alle province ed ai comuni.

**15. 2.** (ex 16. 2. e 16. 2.) Boato, Bressa, Amici, Leoni, Marone, Soda, Sabattini.

*Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, aggiungere, in fine il seguente comma:*

3. È abrogato il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**15. 3.** (ex 16. 6. e 16. 3.) Boato, Leoni, Amici, Marone, Bressa, Sabattini, Bielli.

#### (A.C. 2122-bis-B — Sezione 17)

#### ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 18.

*(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI).*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la

sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

2. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente la concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA, dell'ISS, dell'ISPESL e dell'ASI.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 18)**

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 20.

*(Disposizioni in materia  
di ricerca industriale).*

1. Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire altresì il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'ambito delle direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999,

n. 297, a riservare annualmente una quota non inferiore al 30 per cento delle complessive disponibilità del Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 19)**

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 21.

*(Disposizione  
interpretativa).*

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai *master* ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari di assistente sociale.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.

*(Disposizione interpretativa).*

*Al comma 1, sostituire la parola: validi con le seguenti: da valutare da parte delle università.*

**21. 1.** (ex 22. 1.) Bimbi, Colasio, Carra.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 20)**

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## ART. 22.

*(Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne e collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna).*

1. Per concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse alla celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne, è attribuito un contributo speciale di 2 milioni di euro, per l'anno 2002, in favore del « Comitato italiano per il 2002 – Anno Internazionale delle Montagne ». Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 22.

*(Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale*

*delle Montagne e collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro con le seguenti: 3 milioni di euro.*

**22. 1.** (ex 23. 1.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.*

**22. 2.** (ex 23. 2.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per un impegno non inferiore al 30 per cento della dotazione.*

**22. 3.** (ex 23. 3.) Colasio, Carra, Bimbi, Rusconi.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 21)**

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## CAPO VI

DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI INNOVAZIONE

## ART. 26.

*(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione).*

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione

formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche.

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il « Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico », iscritto in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera *b*), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata

ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

*a*) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati;

*b*) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi;

*c*) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;

*d*) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici);

*e*) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;

*f*) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;

*g*) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;

i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie »;

b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: « pubblica amministrazione (AIPA) » sono inserite le seguenti: « , fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

### CAPO VI

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

##### ART. 26.

*(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione).*

*Al comma 1, dopo le parole:* il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro della funzione pubblica,

**26. 1.** (ex 27. 9.) Bressa, Amici, Boato.

*Al comma 1, dopo le parole:* di preminente interesse nazionale, *aggiungere le seguenti:* per i progetti finalizzati all'erogazione di servizi ai cittadini ed alle imprese e per l'integrazione tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni,

**26. 2.** (ex 27. 1. e 27. 5.) Amici, Boato, Bressa, Leoni, Marone, Bielli.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione *aggiungere le seguenti:* e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**26. 3.** (ex 27. 6., 27. 2. e 27. 19.) Boato, Bressa, Amici, Marone, Montecchi, Amici.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie promuove e sostiene il ricorso generalizzato a sistemi ed a procedure informatiche nello svolgimento delle funzioni notarili, compatibilmente con la necessità di garantirne la certezza, la sicurezza e la correttezza. A tale scopo il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi

recanti misure per l'introduzione e lo sviluppo di strumenti informatici nell'amministrazione degli archivi notarili e delle autorità di vigilanza, in connessione con l'esercizio della professione di notaio e nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni per la circolazione di dati e di notizie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere la semplificazione mediante riordino, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità previste dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non più ritenute utili anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale ed in quella di settore, in materia di:

a) redazione di atti pubblici e autenticazione di sottoscrizioni, con particolare riguardo alla semplificazione delle formalità nei casi di intervento di stranieri o di soggetti non autosufficienti, con revisione delle cause di nullità per vizi di forma e loro sostituzione, a seconda del livello di gravità, con sanzioni a carico del notaio;

b) iscrizione al ruolo, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con la previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale, mediante stipula di polizza nazionale e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie ed opportune facoltà anche per il recupero delle spese a carico dei notai; trasferimenti; assistenza alla sede, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;

c) tenuta e redazione di registri, repertori ed indici; custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;

2) adeguare il funzionamento del consiglio nazionale del notariato, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili;

3) coordinare e riordinare le sanzioni disciplinari, in particolare eliminando

quelle relative a violazioni di carattere meramente formale ed aggiornandone la misura all'attuale valore della moneta;

4) prevedere che il controllo sugli atti notarili, compresi quelli previsti dal codice civile, in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicità civile e commerciale, abbia per oggetto soltanto la loro regolarità formale.

7-ter. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7-bis sono trasmessi al Parlamento, perché sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al presente comma, ulteriori disposizioni correttive e integrative e di completamento dei decreti stessi, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure. I decreti previsti dal presente comma stabiliscono i termini per l'emanazione dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Dall'attuazione dei decreti previsti dal presente comma non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

**26. 10.** (ex 27. 15.) Governo.

*Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole:* anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati.

**26. 9.** (ex 27. 14.) Mascia.

*Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:* in accordo e con il concorso delle regioni mediante l'utilizzo prevalente dell'asse 6 del programma operativo regionale (POR).

**26. 4.** (ex 27. 16.) Carra, Bindi, Rusconi.

Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e della carta d'identità elettronica.

**26. 5.** (ex 27. 11.) Amici, Bressa, Boato.

Al comma 8, lettera d), sopprimere le parole da: , potenziando i servizi fino alla fine della lettera.

**26. 6.** (ex 27. 10.) Bressa, Amici, Boato.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti di cui al comma 8, lettera b), sono adottati sentita la Conferenza Stato, città ed autonomie locali.

**26. 7.** (ex 27. 8., 27. 24. e 27. 4.) Boato, Bressa, Amici, Leoni, Montecchi, Marone.

Sopprimere il comma 10.

**26. 8.** (ex 27. 12. e 27. 13.) Bressa, Amici.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 22)**

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 29.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204).

1. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *f-bis*) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;

*f-ter*) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace ».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 23)**

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 30.

(Differimento di termine).

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è differito fino al 31 luglio 2003.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 24)**

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 31.

(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze armate).

1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed è, a tutti gli effetti, inserito nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del

Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l'ammontare delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché gli eventuali contributi finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell'ambito degli stanziamenti ordinari di bilancio.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.

4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 25)**

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 33.

*(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale).*

1. Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998,

n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.

2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative sono anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 26)**

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 34.

*(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313).*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco, » sono inserite le seguenti: « o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque ».

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 27)**

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 35.

*(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53).*

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,

le parole: « fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti » sono sostituite dalle seguenti: « fatta salva la decorrenza economica ».

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 35.**

*(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53).*

*Sopprimerlo.*

**35. 1.** (ex 36. 1.) Montecchi, Lucidi.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 28)**

**ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 36.**

*(Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri).*

1. All'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, dopo le parole: « a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono inserite le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico ».

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: « a

causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono inserite le seguenti: « ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico ».

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 29)**

**ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 37.**

*(Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1999, nell'espletamento delle attività istituzionali, purché siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per l'accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 37.**

*(Disposizioni a favore dei congiunti del personale Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Possono essere con la seguente: Sono.*

**37. 3.** (ex 38. 1.) Mascia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o un figlio con le seguenti: e i figli.*

**37. 1.** (ex 38. 2.) Montecchi, Lucidi, Bressa, Boato.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**37. 2.** (ex 38. 3.) Leoni, Lucidi, Boato, Bressa.

**(A.C. 2122-bis-B – Sezione 30)**

**ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 38.**

*(Convenzioni in materia  
di sicurezza).*

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.

2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero dell'interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennità commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

4. L'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 38.**

*(Convenzioni in materia di sicurezza).*

*Al comma 1, premettere le parole:* Fermo restando il dovere di assicurare la ordinaria attività di prevenzione e repressione sul territorio,.

**38. 1.** (ex 39. 2.) Sinisi, Bressa.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il testo della convenzione deve essere pubblicato in ogni sua parte sulla *Gazzetta Ufficiale* entro quindici giorni dalla stipula.

**38. 5.** (ex 39. 1.) Mascia.

*Al comma 2, premettere le parole:* Qualora si tratti di attività su richiesta di privati preordinate al regolare svolgimento di iniziative aventi finalità lucrative,

**38. 2.** (ex 39. 3.) Sinisi, Bressa.

*Al comma 2, sostituire le parole:* nella corresponsione al personale impiegato di indennità *con le seguenti:* ivi comprese le indennità dovute al personale impiegato,.

**38. 3.** (ex 39. 4.) Leoni, Lucidi, Bressa, Boato.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* non si applica *fino alla fine del comma con le seguenti:* è abrogato.

**38. 4.** (ex 39. 5.) Marone, Lucidi, Boato, Bressa.

**(A.C. 2122-bis-B — Sezione 31)****ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 39.**

*(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi procedimenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;

*b)* esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della sospensione dal servizio;

*c)* conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;

*d)* adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;

*e)* rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive

competenze, nonché di quelle del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

*f)* aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonché la rideeterminazione, con le medesime finalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale;

*g)* previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura del procedimento disciplinare, nonché della riabilitazione;

*h)* previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonché